

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2731 del 3 ottobre 2017

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da NICOLETTA MANTOVANI ed acquisita con protocollo CR-70316-2016 del 22/12/2016

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale "si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta motivata, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "Richiesta stato pratiche (acceso agli atti)";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto che in data **22/12/2016** è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo **CR-70316-2016** presentata da **NICOLETTA MANTOVANI**, residente in Concordia sulla Secchia (MO), via Andrea Costa n. 3, C.F. MNTNLT68A61F240W;

Dato atto:

- che Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
 - che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
 SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1: Il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2).

A conferma di quanto sopra si rileva:

- la non praticabilità dell'uso del piano primo in quanto la presenza di balaustra impedisce qualsivoglia movimentazione di materiali con mezzi meccanici, oltre ad evidenziare a mezzo fotografie la presenza di legnaia non coerente con l'attività di impresa;
- al piano terreno vi sono delle importanti superfici non accessibili con mezzi meccanici a causa delle ridotte dimensioni degli accessi;
- che l'impresa agricola presente al momento del sisma è beneficiaria di contributi con domanda CR-35612-2015 dove nel layout produttivo presentato agli atti si dichiara il posizionamento delle macchine anche per il periodo di raccolta non facendo minimamente cenno alla necessità del fabbricato oggetto della presente domanda, fatto confermato dal posizionamento dei ricoveri provvisori delle macchine nel centro aziendale di Concordia sulla Secchia;
- che il piano colturale praticato nei terreni siti in Mirandola non richiedono macchinari specifici posizionati nelle vicinanze delle coltivazioni (coltivazione di cereali).

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

 che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90; Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da NICOLETTA MANTOVANI, C.F. MNTNLT68A61F240W;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuto nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento

istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;

 di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

2. CR/2016 70316 Nicoletta Mantovani-persona fisica

CR-70316-2016 Nicoletta Mantovani-persona fisica

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBIL E come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPAL E	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo [mq]	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO [€]
n.1	Mirandola	131	134 (ex 51)	TAB. B – lettera c) livello operativo "E ₃ "	Ante: - 153,73 Post: - 153,55	0,00	227.477,68

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZI ONE D'USO Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTO RIA	Costo CONVENZIONA LE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	Ante: - 0,00 Post:	Deposito attrezzi agricoli	TAB. B – lettera c) livello	0.00	0,00	0.00
	- 0,00	Demolizione/r icostruzione	operativo "E ₃ "			0.00
GLI IMMOBILI	0,00					
				TOTALE CON	TRIBUTO CONCESSO	0.00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 16/05/2017
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE:
 - 1- "La non praticabilità dell'uso del piano primo in quanto la presenza di balaustra impedisce qualsiasivoglia movimentazione di materiali con mezzi meccanici"

DIMOSTRAZIONE DELLA PRATICABILITA' DEL PRIMO PIANO

Dalla documentazione fotografica allegata alla presente osservazione, si evince che la balaustra è amovibile in quanto è fissata al muro tramite piastre con viti e che per il ricovero dei tubi e di qualsiasivoglia altro materiale veniva utilizzata una trattrice con forche, la balaustra veniva momentaneamente rimossa per poi essere riposizionata dopo la movimentazione. (Legge 81/2008).

2. "oltre ad evidenziare a mezzo fotografie la presenza di legnaia non coerente con l'attività d'impresa"

DIMOSTRAZIONE DELL'UTILIZZO

La presenza della legna, posta al primo piano, era quella recuperata dal taglio della vigna e dalla potatura delle piante poste nel vigneto estirpato nel Dicembre 2009 e conservata per poi essere utilizzata, nel fabbricato di Concordia sulla Secchia come combustibile per le stufe e i camini, in quanto era concesso in comodato ad uso gratuito ad uno dei dipendenti e in parte a disposizione dei prestatori di manodopera, si precisa che lo stesso era sprovvisto di impianto di riscaldamento come si evince dalla documentazione prodotta unitamente alla richiesta di contributo intestata a Bertoli Stefano prot. CR-35612-2015 del 14/07/2015 caricata su piattaforma SFINGE e dall'esito istruttorio del 30/09/2016 che esclude dal contributo l'impianto termico in quanto non era presente alla data del sisma.

3. "Che al piano terreno vi sono delle importanti superfici non accessibili con mezzi meccanici a causa delle ridotte dimensioni degli accessi"

DIMOSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PIANO TERRA

Relativamente agli accessi di ridotte dimensioni l'azienda ha cercato di sfruttare al meglio i vari spazi in quanto disponeva di attrezzatura anche leggera, di concimi e di antiparassitari che era possibile ricoverare e movimentare anche in questi spazi ristretti come da relazione e da layout allegati alla presente pratica. Si precisa che l'art.1

comma 3 prevede che si possa beneficiare di contributi anche qualora venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo anche parziale dell'immobile e comunque non era il nostro caso come si evince dai layout allegati.

4. "che l'impresa agricola presente al momento del sisma è beneficiaria di contributi con domanda CR-35612-2015 dove nel layout produttivo presentato agli atti si dichiara il posizionamento delle macchine anche nel periodo di raccolta non facendo minimamente cenno alla necessità del fabbricato oggetto della presente domanda, fatto confermato dal posizionamento dei ricoveri provvisori delle macchine nel centro aziendale di Concordia s/Secchia".

DIMOSTRAZIONE DELLA NECESSITA' DEL FABBRICATO OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA

Alla pagina 4 della perizia giurata integrativa PARTE PRIMA redatta dal dott. Domenico Vincenti e caricata su piattaforma SFINGE il 21/07/2016, relativa alla pratica Cr-35612-2015 del 14/07/2015 intestata al Sig. Bertoli Stefani, il dott. Domenico Vincenti dichiara che durante il periodo di raccolta frutta, che indicativamente si svolge da Agosto fino alla fine di Novembre e oltre, mese di raccolta della Pink Lady, alcuni mezzi venivano rimossi dal fabbricato di Concordia sulla Secchia, perché i locali venivano temporaneamente utilizzati per lo stoccaggio, la cernita della frutta e per tenere il raccolto all'ombra e al riparo dagli eventi atmosferici in attesa di conferimento, quelli che potevano essere utilizzati per le colture di Mirandola e Medolla venivano spostati nell'azienda di Mirandola come riportato nella relazione relativa a questa pratica caricata su piattaforma SFINGE l'11/04/2017. Nell'azienda di Mirandola non è stata fatta richiesta di un ricovero provvisorio (hangar) in quanto tutte le attrezzature sono state spostate provvisoriamente a Concordia sulla Secchia perché qui vi era e vi è una presenza giornaliera di persone, mentre a Mirandola sarebbero state incustodite in quanto i fabbricati dei vicini sono stati resi inagibili dal sisma. Si evidenzia che ogni azienda aveva i suoi macchinari come si evince dalle perizie e dai layout allegati alle pratiche. A dimostrazione della necessità del fabbricato sito a Mirandola il dott. Domenico Vincenti nella perizia giurata integrativa PARTE SECONDA, caricata su piattaforma SFINGE il 21/07/2016, relativa alla pratica Cr-35612-2015 intestata a Bertoli Stefano, rispettivamente alle pag. 127-128-129-130-131-132-133-134-135 e 136 allega i contratti di affitto del terreno con sovrastante fabbricato ad uso mezzi, attrezzi e materiali posto nel comune di Mirandola oltre al contratto d'affitto del terreno di Medolla.

5. "che il piano colturale praticato nei terreni siti in Mirandola non richiedono macchinari specifici posizionati nelle vicinanza delle coltivazioni (coltivazioni di cereali)"

DIMOSTRAZIONE CHE NEL FABBRICATO DI MIRANDOLA ERANO CUSTODITI MACCHINARI E ATTREZZATURE, NONOSTANTE IL PIANO COLTURALE NON RICHIEDESSE MACCHINARI SPECIFICI NELLE VICINANZE.

Il piano colturale pur non richiedendo macchinari specifici posizionati nelle vicinanze, considerata la tipologia aziendale, le attrezzature usate solo per il seminativo quali: vibrocoltivatore, rullo compattatore, botte, spandiconcime e l'estirpatore venivano prima utilizzate sul fondo di Concordia s/Secchia per poi essere trasferite nel centro aziendale di Mirandola per rimanervi fino all'autunno. Anche nella perizia giurata integrativa PARTE PRIMA redatta dal dott. Domenico Vincenti, relativa alla pratica CR-35612-2015 intestata a Bertoli Stefano, caricata su piattaforma SFINGE il 21/07/2016 alla pagina 5 il tecnico dichiara che non tutti i mezzi erano custoditi all'interno dei fabbricati di Concordi sulla Secchia.

- SI EVINCE LA NON RICEVIBILITÀ DELLE STESSE IN QUANTO RELATIVAMENTE A:

PUNTO 1

Non è stata data evidenza fotografica né spiegazione particolareggiata della possibilità e delle modalità di rimozione provvisoria della balaustra.

PUNTO 2

L'attività svolta dall'impresa presente nell'immobile alla data del sisma è di "coltivazione cereali", pertanto la produzione di legna non si configura come attività d'impresa. In base ad art. 2 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici": nella fattispecie gli atti presentati per l'immobile oggetto di richiesta di contributo dimostrano un utilizzo del piano primo riconducibile ad un deposito legna, non contemplato nelle attività aziendali, pertanto non in linea con quanto previsto dall'art. 2 comma 2.

PUNTO 3

Dal layout produttivo agli atti, la destinazione dei locali non è esclusivamente adibita al deposito di concimi parassitari e simili ma anche a mezzi pesanti. Alla luce di quanto esposto non risultano idonei gli accessi al piano terra in quanto i mezzi pesanti (non semoventi) vengono posizionati all'interno di locali non percorribili con le trattrici necessarie alla movimentazione con sollevatore.

PUNTO 4

Alla pag. 4 della perizia giurata del dott. Domenico Vincenti di cui si fa riferimento, non c'è menzione dello spostamento dei mezzi nel comune di Mirandola, piuttosto è detto che i mezzi venivano spostati all'esterno. In merito al contratto di affitto si ritiene che non siano stati forniti ulteriori elementi rispetto alle valutazioni effettuate approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 16/05/2017.

PUNTO 5

Si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico tuttavia si conferma che "il piano colturale praticato nei terreni siti in Mirandola non richiedono macchinari specifici posizionati nelle vicinanze delle coltivazioni (coltivazione di cereali)".

- E PERTANTO SI CONFERMA L'ESITO DI NON AMMISSIBILITÀ GIÀ APPROVATO DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 16/05/2017 POICHÉ NON SONO EMERSI ELEMENTI FINALIZZATI ALLA MODIFICA DELL'ESITO.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 in quanto:

Il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2). A conferma di quanto sopra si rileva:

- la non praticabilità dell'uso del piano primo in quanto la presenza di balaustra impedisce qualsivoglia movimentazione di materiali con mezzi meccanici, oltre ad evidenziare a mezzo fotografie la presenza di legnaia non coerente con l'attività di impresa;
- al piano terreno vi sono delle importanti superfici non accessibili con mezzi meccanici a causa delle ridotte dimensioni degli accessi;
- che l'impresa agricola presente al momento del sisma è beneficiaria di contributi con domanda CR-35612-2015 dove nel layout produttivo presentato agli atti si dichiara il posizionamento delle macchine anche per il periodo di raccolta non facendo minimamente cenno alla necessità del fabbricato oggetto della presente domanda, fatto confermato dal posizionamento dei ricoveri provvisori delle macchine nel centro aziendale di Concordia sulla Secchia;
- che il piano colturale praticato nei terreni siti in Mirandola non richiedono macchinari specifici posizionati nelle vicinanze delle coltivazioni (coltivazione di cereali).